



Il Difensore Civico

Decisione n. 17 del 12 aprile 2019

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Accesso civico generalizzato – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

VISTA l'istanza del 28.02.2019, acquisita in data 05.03.2019 al n. 344 del protocollo di questo Ufficio, con la quale il Sig. **(OMISSIS)** ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, per la mancata ostensione, da parte del Comune di **(OMISSIS)**, del verbale di sopralluogo effettuato in data 29.06.2018 da un Tecnico Comunale e da un Funzionario della Regione Abruzzo, per una verifica di reintegra di un terreno al patrimonio degli Usi Civici;

VISTA la nota, prot. n. 377-201913672 del 12.03.2019, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di **(OMISSIS)** di comunicare le ragioni ostative all'ostensione della documentazione richiesta ovvero, nel caso in cui la documentazione non fosse in possesso dell'Amministrazione, l'Ufficio Regionale in possesso della stessa;

VISTA la nota prot. n. 3080 del 05.04.2019, pervenuta a questo Ufficio in data 10.04.2019 ed acquisita al protocollo n. 576 dell'11.04.2019, con la quale il Responsabile del Servizio Settore Urbanistico ed Edilizia Privata del Comune di **(OMISSIS)** comunica le ragioni della mancata ostensione del documento, così riassunte:

- a) il verbale va richiesto al Funzionario Regionale che ha partecipato al sopralluogo e che ha provveduto alla relativa redazione;



Il Difensore Civico

- b) il verbale è un atto endoprocedimentale, in quanto l'iter di sdemanializzazione non è ancora terminato;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte per il rifiuto non sono coerenti con quanto espressamente prescritto:

- dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2013, che fa riferimento ai “*documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*”. Ciò significa che il possesso del documento è condizione sufficiente per la relativa ostensione, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di atti formati dalla medesima o da altra Amministrazione;
- dall'art. 5 bis, comma 3 del citato D.Lgs, che individua espressamente i casi di esclusione.

VALUTATO inoltre che, da un lato l'ostensione del verbale non è suscettibile di arrecare alcuno dei pregiudizi indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, mentre dall'altro si rileva un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni contenute nel documento richiesto;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per accogliere il ricorso del Sig. **(OMISSIS)**;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso presentato dal Sig. **(OMISSIS)**, avverso la mancata ostensione del verbale di sopralluogo indicato in premessa è accolto;
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e al Comune di **(OMISSIS)**;
- l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente comunicato al Ricorrente e a questa Difesa Civica.

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.